

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO

LEGGE 8 AGOSTO 1991 N° 264

LEGGE 4 GENNAIO 1994 N° 11

Approvato dal Consiglio Provinciale nella seduta del 30/09/2003 con delibera n. di prot. 84909/69; in vigore dal 19/10/2003.

INDICE

TITOLO I – DELLE GENERALITA'	pag. 4
ART. 1 – FONTI NORMATIVE	pag. 4
ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE	pag. 4
TITOLO II – DELLA AUTORIZZAZIONE	pag. 5
ART. 3 – AUTORIZZAZIONE	pag. 5
ART. 4 – IMPRESA INDIVIDUALE	pag. 5
ART. 5 – SOCIETA' DI PERSONE	pag. 6
ART. 6 – SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE E SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI	pag. 6
ART. 7 – SOCIETA' DI CAPITALI	pag. 6
ART. 8 – CITTADINI EXTRACOMUNITARI	pag. 7
ART. 9 – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE	pag. 7
ART. 10 – REQUISITI PERSONALI E MORALI	pag. 8
ART. 11 – LOCALI	pag. 9
ART. 12 – RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE	pag. 10
ART. 13 – RESPONSABILITA' PROFESSIONALE	pag. 11
ART. 14 – ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI	pag. 12
ART. 15 – DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE	pag. 12
ART. 16 – PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI	pag. 14
TITOLO III – DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE	pag. 14
ART. 17 – ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE	pag. 14
TITOLO IV – DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	pag. 15
ART. 18 – SOGGETTI	pag. 15
ART. 19– AUTORIZZAZIONE DELLE DELEGAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE	pag. 15
ART. 20 – ULTERIORI OBBLIGHI DEGLI AUTOMOBILE CLUB	pag. 16
TITOLO V – DELLE AUTOSCUOLE	pag. 16
ART. 21 – COMPETENZE DELLE AUTOSCUOLE	pag. 16
ART. 22 – NORME REGOLAMENTARI APPLICABILI	pag. 17
TITOLO VI – DELLA GESTIONE DELLO STUDIO	pag. 17
ART. 23 – ORARI DI APERTURA	pag. 17
ART. 24 – TARIFFE ED INFORMAZIONI ALL'UTENZA	pag. 18
ART. 25 – REGISTRO-GIORNALE	pag. 18
ART. 26 – RICEVUTE DI CONSEGNA DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO O DEI DOCUMENTI DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA	pag. 19
ART. 27 – CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI	pag. 20
ART. 28 – CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'	pag. 21
ART. 29 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'	pag. 21
TITOLO VII – DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI	pag. 22
ART. 30 – IRREGOLARITA'	pag. 22
ART. 31 – GRAVE ABUSO	pag. 23
ART. 32 – PAGAMENTO DELLE SANZIONI	pag. 23
ART. 33 – VIGILANZA	pag. 24
ART. 34 – CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI	pag. 24
ART. 35 – SCRITTI DIFENSIVI	pag. 25
ART. 36 – COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO	pag. 25
TITOLO VII – DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE	pag. 26
ART. 37 – NORMA DI RINVIO	pag. 26
ART. 38 – ENTRATA IN VIGORE	pag. 26

ART. 39 – NORMA FINALE

pag. 26

ALLEGATI

ALLEGATO A – COMPITI ED ADEMPIMENTI DEGLI STUDI DI CONSULENZA PER LA CIRCOLA-
ZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO pag. 27

ALLEGATO B – DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO pag. 28

ALLEGATO C – ATTESTAZIONE DI AFFIDAMENTO pag. 32

TITOLO I
DELLE GENERALITA'

ART. 1
FONTI NORMATIVE

1. Ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264 "Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" e della Legge 4 gennaio 1994, n. 11 "Adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi" le funzioni relative alla autorizzazione e alla vigilanza delle imprese esercenti l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (che di seguito, per brevità, saranno denominate "Studi") sono attribuite alla Provincia.

2. La materia del settore è disciplinata, oltre che dalle norme indicate e successive modificazioni ed integrazioni, anche dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento del Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, dai Decreti Ministeriali di attuazione della L. 264/1991.

ART. 2
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Per "attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" si intendono:
 - lo svolgimento di compiti, relativi alla circolazione di veicoli e di natanti a motore, di consulenza e di assistenza nonché degli adempimenti specificati nell'Allegato A al presente Regolamento, e quanto ad essi connesso, effettuati a titolo oneroso per incarico di qualunque soggetto interessato;

2. Sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento anche le attività di cui al precedente comma esercitate sia direttamente dall'Automobile Club d'Italia sia dagli uffici in regime di concessione o di convenzionamento con gli Automobile Club.

TITOLO II DELLA AUTORIZZAZIONE

ART. 3 AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che intendono esercitare l'attività di cui all'art. 2 devono richiederne autorizzazione al Dirigente competente della Provincia di Udine (che di seguito, per brevità, sarà nominato "Dirigente").
2. L'autorizzazione sarà rilasciata al titolare di impresa individuale oppure a società di persone o di capitali e dovrà essere affissa, in modo visibile, nei locali dello Studio in cui sono acquisiti gli incarichi dei committenti.
3. Chiunque eserciti l'attività di consulenza di cui all'art. 2 senza essere in possesso della prescritta autorizzazione o dell'attestato di cui al successivo art. 18, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.582,00 a € 10.329,00 e, contestualmente, ne sarà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria per l'eventuale applicazione dell'art. 348 del Codice Penale.
4. L'autorizzazione non è richiesta per l'esercente attività di servizi tecnico-amministrativi di altro Stato membro dell'Unione Europea, secondo le disposizioni di quest'ultimo, che fornisca occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

ART. 4 IMPRESA INDIVIDUALE

Il titolare di impresa individuale che intenda ottenere l'autorizzazione di cui al presente articolo deve:

- possedere i requisiti personali e morali indicati all'art. 10;
- essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 18;
- disporre di locali idonei, secondo i criteri indicati all'art. 11.

ART. 5
SOCIETA' DI PERSONE

1. Nel caso di società di persone l'autorizzazione di cui all'art. 3 è rilasciata quando tutti i soci della costituita società possiedono i requisiti di cui all'art. 10.
2. Almeno uno dei soci deve possedere l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 18.
3. La società deve avere la disponibilità di locali idonei secondo i criteri indicati all'art. 11.

ART. 6
SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE E SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI

1. Nel caso di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni l'autorizzazione di cui all'art. 3 è rilasciata quando i soci accomandatari possiedono i requisiti di cui all'art.10.
2. Almeno uno dei soci accomandatari deve possedere l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 18.
3. La società deve avere la disponibilità di locali idonei secondo i criteri indicati all'art. 11.

ART. 7
SOCIETA' DI CAPITALI

1. Nel caso di società di capitali, l'autorizzazione di cui all'art. 3 è rilasciata quando gli amministratori possiedono i requisiti di cui all'art. 10.
2. Almeno uno degli amministratori deve possedere l'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 17.
3. La società deve avere la disponibilità di locali idonei secondo i criteri indicati all'art. 11.

ART. 8

CITTADINI EXTRACOMUNITARI

1. Possono conseguire l'autorizzazione di cui all'art. 3 anche cittadini non appartenenti alla Comunità Europea, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento ed in regola con il permesso di soggiorno, che deve avere durata non inferiore ai 12 mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione.
2. L'autorizzazione avrà la stessa validità del permesso di soggiorno, sarà rinnovata al rinnovo e per uguale durata dello stesso e sarà revocata in caso di mancato rinnovo o di ritiro dello stesso.

ART. 9

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. La domanda di autorizzazione, redatta in carta legale e sottoscritta dal titolare della impresa individuale o dal legale rappresentante della società, secondo il modello di cui all'Allegato B al presente Regolamento, deve essere indirizzata al Dirigente.
2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) Attestato di idoneità professionale in originale o in copia autenticata, secondo quanto stabilito all'art. 4, art. 5 comma 2, art. 6 comma 2, art. 7 comma 2 e art. 8;
 - b) Attestazione di affidamento di importo pari ad € 51.645,69 e redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C rilasciata nelle varie forme tecniche, da:
 - aziende o istituti di credito;
 - società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,49;
 - c) copia semplice dell'atto costitutivo per le Società in Nome Collettivo e per le Società in Accomandita Semplice;
 - d) copia semplice dell'atto costitutivo e dello Statuto per tutti gli altri tipi di Società;
 - e) attestazione di versamento una tantum di € 25,82 effettuato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sul cap. 2454 art. 1 capo 15;
 - f) certificato di abitabilità/agibilità relativo specificatamente ai locali in cui sarà esercitata l'attività di consulenza;
 - g) planimetria dei locali in scala 1:100;
 - h) copia semplice del contratto di locazione o di compravendita, o altro atto attestante la disponibilità dei locali;
 - i) copia semplice di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;

- j) nel caso di società copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei soggetti di cui all'art. 5 comma 1, art. 6 comma 1, art. 7 comma 1;
3. Al fine di anticipare la procedura di rilascio dell'autorizzazione, il titolare o il legale rappresentante potrà far precedere la domanda di cui al presente articolo da una istanza preventiva di richiesta di sopralluogo dei locali in cui si svolgerà l'attività dello Studio, allegando i documenti di cui al comma 2 lett. f), g), h), i) e j).
4. Nel caso in cui il documento di cui al comma 2 lett. h) non sia ancora stato stipulato, dovrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del dante causa, il quale dichiara che darà in disponibilità il locale al richiedente l'autorizzazione.
5. L'attività, deve essere iniziata entro trenta giorni dal conseguimento della autorizzazione ed entro i successivi trenta giorni dovrà essere presentata alla Provincia documentazione atta ad attestare l'avvenuta denuncia di inizio attività presso il Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Udine.
6. Qualora l'attività non venga iniziata entro il termine di cui al comma precedente, l'autorizzazione sarà revocata.
7. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 5 per la presentazione alla Provincia della documentazione atta ad attestare l'avvenuta denuncia di inizio attività presso il Registro Imprese di Udine, costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 30.

ART. 10

REQUISITI PERSONALI E MORALI

1. I soggetti di cui all'art. 4, art. 5 comma 1, art. 6 comma 1, art. 7 comma 1 e art. 8 devono possedere, ai fini dell'ottenimento della autorizzazione in capo ad impresa individuale o società per l'esercizio delle attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, i seguenti requisiti:
- a) essere cittadini italiani residenti in Italia, o cittadini di uno degli Stati membri della Comunità Europea stabiliti in Italia o cittadini extracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno e residenti in Italia;
- b) avere raggiunto la maggiore età;
- c) non avere riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l'amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del Codice Penale, o per

qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena di reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;

- d) non essere stati sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- e) non essere stati interdetti o inabilitati o dichiarati falliti, ovvero che non sia in corso, nei loro confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- f) di non trovarsi nelle condizioni che determinano cause di divieto o di decadenza previste dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n.575 "Disposizioni contro la mafia" per sé e per le società cui appartengono.

2. Qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 1 lett. a), c), d), e) e f) l'autorizzazione di cui all'art. 3 verrà revocata.

ART. 11

LOCALI

1. I locali degli Studi dovranno essere adibiti esclusivamente all'esercizio di servizi relativi alla circolazione dei mezzi di trasporto.
2. I locali dovranno essere completamente separati in modo permanente da altri eventuali locali diversamente utilizzati, avere l'altezza minima prevista dal Regolamento Edilizio del Comune in cui sono situati e comprendere:
 - a) un ufficio ed un archivio di almeno 30 mq. di superficie complessiva;
 - b) servizi igienici, illuminati ed aerati, composti da bagno e antibagno;
 - c) un ingresso autonomo.
3. L'ufficio dovrà essere aerato, illuminato e dotato di un arredamento atto a consentire un agevole stazionamento del pubblico e, qualora sia ubicato in ambiente diverso dall'archivio, non dovrà avere superficie inferiore ai 20 mq.
4. Qualora lo Studio sia in possesso anche dell'autorizzazione per l'attività di autoscuola, i locali destinati all'attività dello Studio e della autoscuola potranno avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria diretti alla ricezione del pubblico ed al ricevimento degli incarichi, sempre nell'osservanza di quanto prescritto ai precedenti commi 3 e 4.

5. Il disposto del presente articolo si applica anche alle imprese individuali o società che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto al successivo comma 7.
6. Sono esenti da quanto disposto dal presente articolo gli Studi autorizzati alla data di entrata in vigore della L. 264/1991, fintantoché esercitano l'attività negli attuali locali, o che trasferiscono la propria sede a causa di sfratto, dichiarato non per morosità ed a condizione che sia pure dichiarata l'impossibilità del reperimento di locali idonei;
7. Le caratteristiche dei locali non potranno essere modificate se non previo assenso del Dirigente;
8. Nei locali sede degli uffici dell'Automobile Club d'Italia possono essere svolte esclusivamente le attività dirette al conseguimento dei fini istituzionali dell'ACI stesso.
9. L'uso dei locali diverso da quanto disposto dai precedenti commi 1 e 9 costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 41. In tale caso il titolare o legale rappresentante sarà diffidato dal persistere nell'uso suddetto e dovrà ripristinare la situazione pregressa entro il termine che verrà precisato nel provvedimento di diffida. Il mancato ripristino della situazione pregressa entro il termine assegnato costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo art. 42.
10. La modifica dei locali senza l'assenso del Dirigente costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 30.

ART. 12

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione verrà rilasciata compatibilmente con i parametri fissati dalla programmazione provinciale di cui al successivo art. 16 e a seguito della verifica positiva, presso gli Uffici preposti, di quanto dichiarato ai sensi del precedente art. 10.

ART. 13
RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

1. La responsabilità professionale per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 2 grava sul titolare dell'impresa individuale o, nel caso di società, sui soggetti di cui all'art. 5 comma 2, art. 6 comma 2, art. 7 comma 2 e individuati dalla società stessa.
2. Le società hanno l'obbligo di comunicare i responsabili professionali di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla loro individuazione.
3. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma precedente costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 30.
4. Ferma restando la responsabilità professionale di cui al precedente comma 1, lo Studio può avvalersi di dipendenti e di collaboratori familiari, per gli adempimenti puramente esecutivi, anche presso Uffici Pubblici.
5. Lo Studio può altresì avvalersi, per i medesimi adempimenti puramente esecutivi, anche di associati in partecipazione, ai sensi dell'art. 2549 del Codice Civile.
6. I dipendenti , i collaboratori familiari e gli associati in partecipazione, di cui ai commi precedenti, per gli adempimenti puramente esecutivi non hanno l'obbligo di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale, della cittadinanza italiana o di altro Stato della Comunità Europea, né di avere raggiunto la maggiore età.
7. Entro trenta giorni dal ricevimento della autorizzazione o, comunque, dalla assunzione del dipendente o dall'utilizzo dei collaboratori familiari o di atto di associazione in partecipazione, il titolare o il legale rappresentante dello Studio dovrà dare comunicazione alla Provincia della acquisizione del soggetto nell'organico del personale.
8. La cessazione del rapporto di lavoro, instaurato a qualsiasi titolo e come disciplinato dai precedenti commi, deve essere comunicata entro trenta giorni.
9. Il mancato rispetto di quanto disposto dal presente articolo costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 30.

ART. 14

ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI

1. Per "Uffici Pubblici", nell'ambito dell'esercizio della attività di cui all'art. 2, si intendono, a titolo indicativo, la Provincia, l'Ufficio Territoriale del Governo, la Questura, l'Ufficio del Pubblico Registro Automobilistico, l'Ufficio Provinciale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Tribunale.
2. L'accesso agli Uffici di cui al comma 1, ai fini del disbrigo delle incombenze relative alle attività di cui all'art. 2, è consentito ai titolari e, nel caso di società, ai soci, con esclusione dei soci di solo capitale, ai dipendenti dello Studio incaricato, ai collaboratori familiari, agli associati in partecipazione ed ai dipendenti degli Enti Pubblici non economici, di cui all'art. 123 comma 13 del D. Lgs. 285/1992, che siano in possesso di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dalla Provincia.
3. L'accesso agli Uffici Pubblici di cui al comma 1 è ammesso agli interessati o a persona dagli stessi delegata, purché munita di delega con firma autenticata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa", o accompagnata da fotocopia di documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.

ART. 15

DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Vengono assoggettate al rilascio di una nuova autorizzazione le seguenti fattispecie:
 - a) ogni mutamento civilistico dell'impresa, in virtù del quale non permanga, in qualità di soggetto civilisticamente e professionalmente responsabile, il titolare precedente o il collaboratore familiare o un socio o un amministratore originari, che operavano già nell'impresa stessa, purché, per gli studi autorizzati dal 6 settembre 1991, munito di attestato di idoneità professionale;
 - b) trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o particolare;
2. Nel caso di cui al comma 1 lett. b), il cessionario dovrà richiedere l'autorizzazione in sostituzione di quella esistente in capo al cedente, il quale, contestualmente, con atto separato, deve dichiarare di volervi rinunciare. Al cessionario verrà rilasciata, previa verifica dei requisiti di cui agli artt. 9 e 10, l'autorizzazione contestualmente alla revoca della autorizzazione precedente. Dalla data di efficacia dell'atto di cessione il cedente

non potrà più continuare ad esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

3. Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare o del socio o dell'amministratore di società che fosse in possesso dell'attestato di idoneità professionale l'attività può essere proseguita provvisoriamente a condizione che ne venga fatta richiesta, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare o del socio o dell'amministratore, al Dirigente, allegando alla stessa copia di un documento di riconoscimento in corso di validità ed il certificato di morte, o il certificato medico attestante l'incapacità fisica o, ancora, il provvedimento attestante l'incapacità giuridica del soggetto. L'autorizzazione avrà validità per un periodo di due anni, prorogabile per un ulteriore anno qualora sussistano giustificati e comprovati motivi. I soggetti subentrati, entro il periodo dei suddetti due anni, dovranno dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 17. In caso contrario, l'autorizzazione sarà revocata.
4. La domanda di cui al comma precedente deve essere presentata entro trenta giorni dalla data del decesso o dalla data del certificato medico o del provvedimento attestanti l'incapacità fisica o l'incapacità giuridica del soggetto; il mancato rispetto del termine comporterà la revoca dell'autorizzazione.
5. Il proseguimento della attività ai sensi del comma 3 senza l'autorizzazione del Dirigente costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 31.
6. Il disposto dei precedenti commi 3, 4 e 5 si applica anche in caso di recesso da Società dell'unico socio in possesso dell'attestato di idoneità professionale.
7. Se varia la sola denominazione dello Studio, senza modifica della ragione sociale o composizione e senza trasferimento di sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, entro trenta giorni dalla modifica, con istanza in carta legale al Dirigente, l'aggiornamento della autorizzazione e dichiarando che la nuova denominazione è stata variata anche presso la C.C.I.A.A. di Udine.
8. Il mancato rispetto di quanto disposto dal comma 7 costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 30.
9. In tutti i casi di trasformazione o modifica, diversi da quelli disciplinati al comma 1 e al comma 7, si dovrà procedere, previa domanda da inoltrare al Dirigente entro trenta giorni dalla trasformazione o dalla modifica, all'aggiornamento della autorizzazione ed

alla verifica, se del caso, del possesso dei requisiti di cui all'art. 10 in capo ai nuovi soci o ai nuovi amministratori.

10. La mancata comunicazione nei tempi previsti dal comma 9 costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 30.
11. Nel caso di trasferimento della sede, il titolare o il legale rappresentante dovrà richiedere, con istanza in carta legale al Dirigente, l'aggiornamento della autorizzazione.
12. Il trasferimento della sede per qualsiasi motivo senza autorizzazione del Dirigente costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 31.

ART. 16

PROGRAMMAZIONE NUMERICA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Il numero di autorizzazioni per l'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è determinato, su base provinciale, ai sensi del Decreto del Ministro dei Trasporti 9 dicembre 1992 "Definizione dei criteri per la programmazione numerica a livello provinciale, ed in rapporto con l'indice provinciale della Motorizzazione Civile, delle autorizzazioni all'esercizio della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto".
2. Il numero delle autorizzazioni rilasciabili complessivamente potrà subire variazioni in eccesso o in difetto secondo il variare del numero dei veicoli circolanti immatricolati nella Provincia come risultanti dalla verifica triennale effettuata sulla base dei dati forniti dall'ACI o dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri o dall'Istat.

TITOLO III

DELL'IDONEITA' PROFESSIONALE

ART. 17

ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE

1. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto viene rilasciata solo qualora i soggetti di cui agli artt. 4, 5 comma 2, 6 comma 2, 7 comma 2 e 8 possiedano l'attestato di idoneità professionale, rilasciato da una Provincia o dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

3. L'esercizio dell'attività di cui all'art. 2 già autorizzata in difetto dell'attestato di idoneità professionale, qualora richiesto, costituisce grave abuso che sarà sanzionato secondo l'art. 31 e del fatto ne verrà data comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO IV DELL'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

ART. 18 SOGGETTI

1. L'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto può essere esercitata anche dall'Automobile Club d'Italia, dall'Automobile Club provinciale e dalle rispettive delegazioni dirette od indirette.
2. Le delegazioni dirette sono uffici gestiti o dipendenti direttamente dall'Automobile Club d'Italia – sede centrale – o dall'Automobile Club provinciale.
3. Le delegazioni indirette sono uffici che esercitano l'attività di consulenza automobilistica in regime di concessione o di convenzionamento con l'Automobile Club d'Italia o con l'Automobile Club provinciale.

ART. 19 AUTORIZZAZIONE DELLE DELEGAZIONI DIRETTE ED INDIRECTE

1. Per potere esercitare la attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto le delegazioni dirette ed indirette istituite dopo il 5 settembre 1991 devono conseguire l'autorizzazione di cui all'art. 3.
2. La domanda tesa al rilascio della autorizzazione per le delegazioni dirette ed indirette deve essere presentata dall'Automobile Club d'Italia o dall'Automobile Club provinciale; l'autorizzazione sarà rilasciata all'Automobile Club richiedente.
3. L'Automobile Club d'Italia, l'Automobile Club provinciale e le rispettive delegazioni dirette ed indirette sono soggetti alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

ART. 20

ULTERIORI OBBLIGHI DEGLI AUTOMOBILE CLUB

1. E' fatto obbligo all'Automobile Club d'Italia e all'Automobile Club provinciale di comunicare alla Provincia, entro trenta giorni, sia l'estinzione di ogni ufficio o delegazione, sia la costituzione o l'estinzione di ogni rapporto di concessione o di convenzionamento.
2. Il mancato rispetto dei termini di cui al precedente comma costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 31.

TITOLO V

DELLE AUTOSCUOLE

ART. 21

COMPETENZE DELLE AUTOSCUOLE

1. Le autoscuole, individuate dall'art. 123 del D. Lgs. 285/1992, svolgono in via esclusiva gli adempimenti connessi alla effettuazione dell'esame per conducenti di veicoli a motore.
2. Le autoscuole svolgono altresì attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, limitatamente alle funzioni di assistenza e agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto.
3. La attività di consulenza definita al precedente comma 2 può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto interessato, anche non iscritto all'autoscuola in qualità di allievo.
4. Le autoscuole, per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2, non devono conseguire l'autorizzazione per esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, disciplinata dall'art. 3 del presente Regolamento.

ART. 22
NORME REGOLAMENTARI APPLICABILI

1. All'esercizio da parte delle autoscuole delle attività individuate al comma 2 del precedente articolo si applicano le norme del presente Regolamento in materia di:
 - accesso agli Uffici Pubblici;
 - orari di apertura;
 - tariffe;
 - registro-giornale;
 - ricevute;
 - sanzioni, in quanto applicabili.

TITOLO VI
DELLA GESTIONE DELLO STUDIO

ART. 23
ORARI DI APERTURA

1. Entro trenta giorni dalla data di inizio della attività il titolare o legale rappresentante dovrà comunicare alla Provincia gli orari di apertura al pubblico dello Studio.
2. Qualora i suddetti orari subiscano variazioni definitive il titolare o legale rappresentante dovrà darne comunicazione alla Provincia entro trenta giorni dalla data di modifica.
3. Il titolare o legale rappresentante dovrà comunicare alla Provincia il periodo di chiusura per ferie, prima dell'inizio dello stesso.
4. Il mancato rispetto di quanto previsto ai commi precedenti costituisce irregolarità ai sensi e per effetti dell'art. 30.

ART. 24
TARIFFE ED INFORMAZIONI ALL'UTENZA

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno lo Studio dovrà depositare in Provincia le tariffe praticate per ciascuna formalità ovvero una dichiarazione di non variazione delle stesse.
2. Una copia delle tariffe, nonché del logo per l'attività dello Sportello Telematico dell'Automobilista (S.T.A.), dovrà essere permanentemente affissa in modo visibile al pubblico, presso i locali dello Studio in cui vengono acquisiti gli incarichi dei committenti.
3. Dovrà, inoltre, essere affisso, in modo visibile, un avviso che indichi la possibilità, per l'utente, di inoltrare reclami in merito all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto esercitata dallo Studio, anche al Dirigente dell'Area competente della Provincia.
4. L'applicazione di tariffe superiori a quelle vistate dalla Provincia costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo art. 42.
5. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, il mancato deposito delle tariffe, previsto dal comma 1, e le mancate affissioni previste dai commi 2 e 3, costituiscono irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 41.

ART. 25
REGISTRO-GIORNALE

1. Il titolare o il legale rappresentante dello Studio predispone il Registro-Giornale di cui all'art. 6 della L. 264/1991 il quale, prima di essere messo in uso, dovrà essere vidimato e numerato in ogni sua pagina a norma di legge.
2. Il Registro-Giornale dovrà essere completato, per ogni formalità, in ogni sua parte e contenere i seguenti dati:
 - numero progressivo attribuito all'incarico;
 - dati identificativi (*nome, cognome e residenza oppure denominazione e sede*) del soggetto che ha commissionato l'espletamento della pratica;
 - dati identificativi del veicolo (*numero di targa o di telaio*) o del documento relativamente al quale viene espletata la formalità;
 - tipo di formalità da espletare (*per es. trasferimento di proprietà, immatricolazione, duplicato patente, ecc.*);

- data di rilascio della ricevuta di cui al successivo art. 26 e numero progressivo della stessa;

La mancanza anche di uno solo dei dati suddetti costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 30.

3. In particolare, ad un numero progressivo corrisponderà esclusivamente una sola formalità. La annotazione, in capo ad un solo numero di registrazione, di più formalità costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 30.
4. La stampa del Registro Giornale, salve le regole sulla tenuta informatica, può avvenire in conformità con l'art. 7, comma 4-ter del Decreto Legge 10 giugno 1994, n. 357 "Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente", convertito dalla Legge 8 agosto 1994, n. 489 e modificato dall'art. 3 della Legge 21 novembre 2000, n. 342 "Misure in materia fiscale".

ART. 26

RICEVUTE DI CONSEGNA DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE DEL MEZZO DI TRASPORTO O DEI DOCUMENTI DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA

1. Il soggetto di cui all'art. 13 comma 1 o, in sua assenza, ferma restando la responsabilità professionale di costui, il dipendente o il collaboratore familiare o l'associato in partecipazione, quando i documenti di circolazione del mezzo di trasporto o i documenti di abilitazione alla guida vengano consegnati allo Studio per gli adempimenti di competenza, rilascia all'interessato una ricevuta conforme al modello allegato al Decreto del Ministro dei Trasporti dell'8 febbraio 1992 "Approvazione del modello di ricevuta temporaneamente sostitutivo del documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida".
2. Le ricevute di cui al comma 1 devono riportare data e numero progressivo apposto con specifico timbro dello Studio.
3. Le ricevute di cui al comma 1 sostituiscono a tutti gli effetti i documenti di circolazione del mezzo di trasporto o i documenti di abilitazione alla guida, per la durata massima di trenta giorni che decorrono dalla data di rilascio della stessa, che deve coincidere con la data di annotazione del Registro-Giornale. La mancata coincidenza tra la data di rilascio e la data di annotazione costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 30.

4. Alla scadenza del termine di cui al comma 3 non potrà essere rilasciata ulteriore ricevuta. Chiunque abusivamente, ossia pur non sussistendo i presupposti per il rilascio, rilascia la ricevuta di cui al presente articolo, viene punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 327,00 a € 1.311,00. Alla contestazione di tre violazioni nell'arco di un triennio l'autorizzazione di cui all'art. 3 sarà revocata.
5. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 65,00 a € 262,00.
6. La data di rilascio dovrà essere annotata nella apposita colonna del Registro-Giornale unitamente al numero progressivo della ricevuta stessa.
7. La data del rilascio della ricevuta potrà essere contestuale o successiva alla data di registrazione della formalità sul Registro-Giornale. La data di rilascio antecedente la data di registrazione costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 30.

ART. 27

CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

1. I documenti relativi a ciascuna formalità dovranno essere conservati presso l'archivio o il domicilio fiscale dello Studio. Qualora l'archivio o il domicilio fiscale sia diverso dalla sede presso la quale viene svolta l'attività, ne dovrà essere data comunicazione alla Provincia entro trenta giorni dalla data di deposito del primo documento.
2. La mancata comunicazione di cui al comma 1 costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 30.
3. Relativamente a ciascuna formalità presa in carico, lo Studio dovrà conservare copia, in formato cartaceo o su supporto informatico, almeno della documentazione prevista dall'art. 2220 del Codice Civile e dalla normativa vigente in materia tributaria. A richiesta della Provincia, nell'espletamento dell'attività di vigilanza, lo Studio dovrà esibire, entro un termine non superiore a trenta giorni, copia della documentazione afferente le formalità oggetto dell'attività di vigilanza.
4. La mancata conservazione della documentazione prevista al comma 3 e la mancata comunicazione di cui al comma 1 costituiscono irregolarità ai sensi e per gli effetti dell'art. 30.

5. La mancata produzione dei documenti di cui al comma 3 costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del successivo art. 42.

La ritardata produzione della documentazione rispetto ai termini di cui al comma 3 costituisce irregolarità ai sensi e per gli effetti del successivo art. 41.

ART. 28

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'

1. E' fatto obbligo al titolare o legale rappresentante dello Studio di comunicare alla Provincia la cessazione della attività. L'attività dello Studio si intende comunque cessata quando, dal Registro-Giornale, non risultino registrate formalità per un periodo superiore a un anno. La mancata comunicazione costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 31.
2. Entro quindici giorni dalla data della revoca della autorizzazione verranno annullate tutte le tessere di riconoscimento, di cui al precedente art. 14, che risultino rilasciate.

ART. 29

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. Per comprovati e gravi motivi che ingenerano nel titolare o legale rappresentate dello Studio la temporanea impossibilità a proseguire l'attività, lo stesso deve chiedere la sospensione della autorizzazione o la nomina di un sostituto, purché questi sia in possesso dei requisiti previsti agli artt. 10 e 17.
2. Nel caso di richiesta di sospensione questa è autorizzata con provvedimento del Dirigente che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che l'attività sia ripresa, l'autorizzazione è revocata d'ufficio. Per gravi e comprovati motivi il titolare o legale rappresentante può una sola volta fare istanza di proroga la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.
3. La nomina del sostituto è disposta con provvedimento del Dirigente, che ne fissa la durata. Questa non potrà essere, comunque, superiore a sei mesi. Decorso il termine stabilito, senza che il titolare o legale rappresentante rientri nell'esercizio dell'attività, l'autorizzazione è revocata d'ufficio. Per gravi e comprovati motivi il titolare o legale

rappresentante può una sola volta fare istanza di proroga della nomina del sostituto, la quale potrà avere la durata massima di ulteriori sei mesi.

4. La sospensione della attività senza la prescritta autorizzazione costituisce grave abuso ai sensi e per effetti dell'art. 31.
5. L'esercizio dell'attività durante il periodo di sospensione, ancorché autorizzata, costituisce, altresì grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 31.
6. L'esercizio della attività da parte di un sostituto senza la prescritta autorizzazione costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti dell'art. 31.

TITOLO VII DELLA VIGILANZA E DELLE SANZIONI

ART. 30 IRREGOLARITA'

1. Per irregolarità si intende, oltre a quanto così specificatamente individuato nei precedenti articoli, con esclusione di quanto previsto all'art. 26 commi 4 e 5, qualsiasi comportamento o fatto realizzato dal titolare o legale rappresentante dello Studio nell'ambito dello svolgimento della attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, che non sia conforme a quanto disposto dalla legislazione vigente in materia, da altra normativa e dal presente Regolamento, salvo che si possa configurare quale grave abuso ai sensi del successivo art. 31.
2. Nel caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto sarà emanato provvedimento di diffida.
3. Quando a seguito di un provvedimento di diffida per irregolarità, e nei termini nello stesso provvedimento stabiliti, ai sensi del comma 2, il titolare non rimuova il comportamento o fatto accertato come irregolare si realizza l'irregolarità persistente.
4. Si ha irregolarità ripetuta quando nei cinque anni successivi all'accertamento di una irregolarità, il titolare o il legale rappresentante commetta un'altra irregolarità della stessa natura. Si ha irregolarità ripetuta anche quando più irregolarità della stessa natura, commesse nel quinquennio, sono accertate con un unico provvedimento.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 2.582,00 e, contestualmente, l'autorizzazione di cui all'art. 3 sarà sospesa per un periodo da uno a sei mesi.

ART.31 GRAVE ABUSO

1. Commette gravi abusi chi incorre in una delle violazioni così definite nel presente Regolamento.
2. Nel caso di accertati gravi abusi l'autorizzazione sarà revocata. Contestualmente sarà applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 5.164,00, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.
3. E' escluso dalla definizione di grave abuso, ai sensi del comma 1, quanto previsto e disciplinato dal precedente art. 26 commi 4 e 5.
4. Qualora il titolare o il legale rappresentante dello Studio sia condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 10 comma 1 lettera c), l'autorizzazione sarà sospesa fino alla pronuncia di sentenza definitiva; qualora questa sia di condanna, l'autorizzazione sarà revocata e sarà contestualmente irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 del presente articolo.
In tutti gli altri casi il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione sarà revocato.
5. Durante il periodo di sospensione lo Studio non può esercitare l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto. L'esercizio della predetta attività durante tale periodo costituisce grave abuso ai sensi e per gli effetti del presente articolo.

ART. 32 PAGAMENTO DELLE SANZIONI

Le sanzioni amministrative di cui agli artt. 31 e 32 possono essere pagate in misura ridotta, pari ad un terzo dell'importo massimo, cui vanno aggiunte le spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

ART. 33
VIGILANZA

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme del presente Regolamento spetta alla Provincia ed ai Comuni.
2. Sono soggette a vigilanza tutte le persone fisiche e giuridiche che, anche senza obbligo di conseguimento dell'autorizzazione disciplinata dall'art. 3 del presente Regolamento, esercitano attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.
3. La Provincia esercita l'attività di vigilanza tramite:
 - a) i Funzionari preposti dell'Area competente, muniti di apposita tessera di riconoscimento.

I soggetti di cui al punto a) possono, per l'accertamento delle violazioni di competenza, assumere informazioni e procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

I soggetti di cui al punto a) effettueranno, altresì, controlli di carattere amministrativo per verificare la permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

4. Qualora nell'ambito dell'espletamento dell'attività di vigilanza di cui al presente articolo, siano riscontrati comportamenti o fatti la cui vigilanza spetti ad altri Enti o Uffici Pubblici ad essi ne sarà fatta opportuna comunicazione per i provvedimenti di competenza.

ART. 34
CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE DELLE VIOLAZIONI

1. Se, a seguito di sopralluogo o di segnalazione, sarà accertata una violazione, questa sarà contestata immediatamente, oppure ne saranno notificati gli estremi, entro il termine di novanta giorni, per i residenti nel territorio italiano, o di trecentosessanta giorni, per i residenti all'estero, all'interessato ed eventualmente, a chi sia obbligato in solido. Il termine decorre dalla data dell'accertamento.

2. Qualora ricorresse il caso di cui al comma 1, la notificazione potrà essere effettuata, con le modalità previste dal Codice di Procedura Civile, anche da un Funzionario della Provincia.
3. Per la contestazione dei comportamenti o fatti accertati, prima della emanazione della sanzione o della revoca della autorizzazione, il Dirigente potrà avvalersi dell'Ufficio Legale della Provincia, il quale dovrà esprimere il proprio parere entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

ART. 35

SCRITTI DIFENSIVI

1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione degli estremi della violazione di cui all'art. 34 comma 1, gli interessati potranno far pervenire al Dirigente competente scritti difensivi e documenti, potendo chiedere anche di essere sentiti.
2. Il Dirigente sente l'interessato, ove questi ne abbia fatta richiesta, ed esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, anche avvalendosi dell'Ufficio Legale della Provincia, che dovrà esprimere il proprio parere entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.
3. Il Dirigente, se ritiene fondato l'accertamento, determina la sanzione dovuta e, nei casi previsti, ne ingiunge il pagamento.
4. Qualora, tuttavia, pur sussistendo gli estremi oggettivi della violazione, il Dirigente ravvisi che il trasgressore ha agito con colpa lieve, lo diffida dal reiterare il comportamento illecito.
Nelle rimanenti ipotesi, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti, comunicandola agli interessati e al Funzionario che ha redatto il rapporto.

ART. 36

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Tutte le sanzioni previste dal presente Regolamento saranno applicate previa comunicazione agli interessati di avvio del procedimento.

TITOLO VIII
DELLE NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 37
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia di attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

2. Tutte le cifre indicate nel presente Regolamento devono intendersi automaticamente aggiornate ai nuovi valori che saranno individuati da provvedimenti legislativi successivi alla sua entrata in vigore.

ART. 38
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore alla esecutività della deliberazione del Consiglio Provinciale di approvazione.

ART. 39
NORMA FINALE

Il presente Regolamento ed ogni sua modifica od integrazione sarà pubblicato sul sito internet della Provincia.

**COMPITI ED ADEMPIMENTI DEGLI STUDI DI CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE
DEI MEZZI DI TRASPORTO**

- Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi ai tipi di operazioni di cui alla Tabella 3 allegata alla Legge 1 dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, connessi all'esercizio della attività di autotrasporto di cose o relativi ad iscrizioni, variazioni, cancellazioni e certificazioni connesse all'Albo di cui alla Legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni.
- Consulenza, assistenza e adempimenti relativi ad istanze, richieste e scritture private inerenti a veicoli, natanti e relativi conducenti, la cui sottoscrizione sia soggetta o meno ad essere autenticata, e relativi adempimenti di regolarizzazione fiscale.
- Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, relativi alle formalità inerenti alla tenuta del Pubblico Registro Automobilistico, secondo le voci di cui all'allegato B al Decreto Legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, concernente la tabella degli emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico Registro Automobilistico, e successive modificazioni ed integrazioni.
- Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, per conversioni di documenti esteri e militari relativi a veicoli, natanti e relativi conducenti.
- Consulenza, assistenza e adempimenti, compresa la richiesta delle prescritte certificazioni, comunque imposti da leggi o regolamenti relativamente a veicoli, natanti e relativi conducenti.



Al Dirigente della
AREA AMMINISTRAZIONE GENERALE
PROVINCIA DI UDINE
Piazza Patriarcato, 3
33100 UDINE

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI
CONSULENZA PER LA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO**

(ai sensi della Legge 8 agosto 1991, n. 264 e successive modificazioni ed integrazioni)

Il/La sottoscritto/a

in qualità di

della Ditta

C H I E D E

l'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA PER LA
CIRCOLAZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO per:

- inizio attività;
- trasferimento sede;
- trasformazione da impresa individuale a società;
- trasformazione da società a impresa individuale;
- trasferimento del complesso aziendale.

Allo scopo, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", in caso di dichiarazioni false, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità,

DICHIARA

- di essere:

cittadino italiano

nato a _____ prov. _____ il

residente a _____ prov. _____ Via _____ n.

cittadino dello Stato di _____ appartenente alla Comunità
Europea

e residente a _____ nato a
_____ il

stabilito in Italia in _____ prov. _____ Via
_____ n. _____

cittadino dello Stato di _____ non appartenente alla Comunità
Europea nato a _____ il

_____ e residente a _____
prov. _____ Via _____ n. _____ munito di regolare
permesso di soggiorno rilasciato da _____ di
_____ il _____ scadenza

- di non avere riportato condanne per delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l'amministrazione della Giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per i delitti di cui agli artt. 575, 624, 628, 629, 630, 640, 646, 648 e 648-bis del Codice Penale, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non si intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- di non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
- di non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero che non sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- che non sussistono, a proprio carico né a carico dei propri conviventi, le cause di divieto o di decadenza previste dall'art. 10 della L. 575/1965;

- (indicare il caso che ricorre)

- che _____ la _____ Ditta

_____ ha sede a _____ via _____ n.

_____ recapito telefonico _____;

- che la Ditta suddetta è iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di _____ con n. _____;

- (compilare se ricorre il caso di società)

che

il/i socio/i (se società di persone)

l'/gli accomandatario/i (se s.a.s. o s.a.a.)

l'/gli amministratore/i (se altro tipo di società)

è/sono il/i Sig./Sigg. che rende/rendono le proprie generalità ed i propri requisiti personali e morali nelle autocertificazioni allegate

- (compilare se ricorre il caso di società) che il Sig. _____ è in possesso dell'attestato di idoneità professionale rilasciato da _____ in data _____

- (compilare se ricorre il caso di impresa individuale)

di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale rilasciato da _____ in data _____.

Luogo e data _____

IL RICHIEDENTE

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che l'Ufficio può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (art. 10 della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 "Tutela della Privacy")

Luogo e data _____

IL DICHIARANTE

ALLEGATI:

a) Attestato di capacità professionale;

- b) Attestazione di affidamento di €. 51.645,69;
- c) (se s.n.c. o s.a.s.), copia dell'atto costitutivo;
- d) (se altra società), copia dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- e) Attestazione di versamento di €. 25,82 effettuato presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sul cap. 2454 art. 1 capo 15;
- f) Certificato di agibilità/abitabilità relativo ai locali sede dello Studio;
- g) Planimetria dei locali in scale 1:100;
- h) Copia semplice del contratto di locazione o di compravendita, o altro atto attestante la disponibilità dei locali;
- i) Copia semplice di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente;
- j) (se società), copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dei soci/accomandatari/amministratori (secondo il caso che ricorre);
- k) (nel caso di cittadino extracomunitario) copia conforme all'originale del permesso di soggiorno.

Carta intestata dell'istituto di credito
o della società finanziaria

ATTESTAZIONE

A richiesta dell'interessato si attesta che questo istituto di credito/società finanziaria ha
concesso al Sig. _____

Alla Società _____

un affidamento di € _____

(in lettere _____)

nella forma tecnica di _____

Luogo e data

Timbro e firma
